SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 950)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CROLLALANZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1980

Estensione ai comuni del subappennino pugliese degli interventi dello Stato per la ricostruzione e l'assetto organico delle zone colpite dal terremoto del 21 agosto 1962, disposti con legge 3 aprile 1980, n. 116

ONOREVOLI SENATORI. — Il 21 agosto 1962 la Campania ed il subappennino pugliese furono colpiti, ancora una volta, dal terremoto, a più di trenta anni di distanza da quello disastroso che si era abbattuto il 30 luglio 1930, in una vasta area delle due Regioni — estendendosi anche in provincia di Potenza — determinando gravi danni e rovine, tra cui la completa distruzione di Lacedonia e di Aquilonia, in Irpinia, ed oltre un migliaio di morti e numerosissimi feriti.

Allo scopo di fronteggiare i danni del nuovo sisma, di iniziare l'assistenza e le prime opere di ricostruzione nei vari Comuni colpiti dell'Irpinia, del Sannio, nonchè in quelli pugliesi di Anzano, Accadia, Monteleone, Panne, Bovino, Biccari, Faeto e Celle San Vito, furono emanate la legge n. 1431 del 5 ottobre 1962, e successive modificazioni, e la legge n. 183 del 26 maggio 1975; leggi, queste, rivelatesi assolutamente inadeguate e, comunque, non più operanti nel 1978.

A seguito della stasi sopravvenuta nelle provvidenze e alle sollecitazioni e proteste delle autorità locali e delle popolazioni interessate, fu adottato, quindi, un nuovo provvedimento legislativo (legge 19 gennaio 1979, n. 17) recante « Interventi straordinari per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali ».

Vive erano state le attese nelle varie zone, ma non meno viva ed amara fu la sorpresa allorchè, conosciuto il testo della legge, si apprese, non soltanto l'insufficienza dei nuovi stanziamenti, ma che, mentre per la Campania erano stati stanziati dieci miliardi, nessun finanziamento era previsto per gli otto Comuni del subappennino pugliese, nei quali l'opera di ricostruzione, a distanza di tanti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

anni dal sisma, risultava effettuata ad una percentuale non superiore al 40-50 per cento.

Eppure tali Comuni sono confinanti con la Campania ed hanno avuto, in conseguenza del sisma del 1962, danni non inferiori a quelli di tale Regione.

Le ulteriori proteste e agitazioni delle popolazioni e della Giunta regionale pugliese non sono valsi a porre riparo alla lacuna ingiustificabile; infatti, ancora una volta, riconosciuta dal Governo la confermata insufficienza anche dei nuovi stanziamenti disposti con la legge del 1979, veniva varata successivamente una nuova legge (la n. 116 del 3 aprile 1980) contenente « Nuove provvidenze per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ». Con tale legge sono stati assegnati per gli anni 1980-1983 altri centonovanta miliardi, ma unicamente a favore della Campania, escludendo, con persistenza e senza alcuna giustiricazione, la Puglia e gli otto Comuni del subappennino; continuando ad ignorare l'attività dei comitati di agitazione e, quel che è più importante, le relazioni degli Uffici tecnici regionali.

Allo scopo di evitare che l'ingiustizia si perpetui e di provvedere alle ormai non più procrastinazili esigenze della ricostruzione e dell'assetto organico e rivalorizzazione economica degli otto Comuni del subappennino pugliese, colpiti dal sisma del 1962 e, purtroppo, anche da altro terremoto sopravvenuto nel luglio del 1971, si sottopone alla sensibilità ed all'approvazione del Parlamento, questo disegno di legge riparatore, con il quale si richiamano e si estendono a favore dei suddetti Comuni pugliesi le disposizioni della legge n. 116, pur se essa lascia a desiderare per alcune norme, già oggetto di critica da parte del Gruppo del MSI-DN, allorchè venne approvata dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per fronteggiare le ulteriori esigenze connesse al completamento degli interventi per la riparazione dei danni e per le opere di ricostruzione a seguito degli eventi sismici, verificatisi il 21 agosto 1962, nei Comuni di Anzano, Accadia, Monteleone, Panne, Bovino, Biccari, Faeto e Celle San Vito del subappennino pugliese, è assegnato alla Regione Puglia, per il quadriennio 1980-1983, un contributo integrativo di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno finanziario 1980 è determinata in lire 20 miliardi.

Con l'anzidetto contributo la Regione Puglia provvede, anche a mezzo di delega agli

enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propusione della produzione agricola, artigianale, commerciale ed individuale, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino e la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, la Regione Puglia, in armonia con le istanze espresse dai Comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, le definisce con proprie leggi, in conformità alle norme di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1980, n. 116.

Art. 3.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire tre miliardi, che sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire un miliardo per ogni anno finanziario dal 1981 al 1983.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici. Resta ferma la necessità del nullaosta della Sovrintendenza competente sui singoli progetti di intervento concernente i beni di interesse artistico e storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 4.

Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza dei suddetti eventi sismici, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali, in ragione di cinquecento milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981, 1982, 1983 e l'esecuzione delle opere si effettuerà in relazione a quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1980, n. 116.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi, di cui al presente disegno di legge, la Regione Puglia e le Amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 3 e 4 ancor prima della loro iscrizione in bilancio.

I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire venti miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.